

CITTA' DI VITTORIA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ordinanza n.

del 16 3/2018

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 3534 del 07/11/2017 del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP di Ragusa, notificata alla sig.ra Nicosia Teresa Maria, in data 07/11/2017, tramite la quale l'interessata è stata informata del pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'assenza di adeguate recinzioni della struttura, e per questo diffidata a provvedere:

- al trasferimento dei cani in altre strutture autorizzate;
- alla immediata messa in sicurezza del sito, munendo tutti i box di recinzione atta ad impedire la fuga dei cani;
- alla sterilizzazione di tutti i cani di età superiore a sei mesi;

VISTI

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; "Regolamento di Polizia Veterinaria" (G.U n. 142 del 24 giugno 1934);
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281; "Legge quadro in materia di animali di affe.zione e prevenzione del randagismo". (G.U. Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991);
- la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15; "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo (G.U.R.S. 7 luglio 2000, n. 32);
- l'Accordo 6 febbraio 2003; "Accordo tra i lMinistro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" (G.U. Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003);
- Vista la nota prot. n. 3238/EC e prot gen. n.51188 del 14/11/2017 con la quale la Direzione
 Ecologia diffida la Sig. ra Nicosia Maria Teresa a porre in essere tutti gli atti necessari ad eliminare
 il pericolo;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003; "Recepimento (nell'accordo recante disposizioni i nmateria di benessere degli animali da compagnia e pettlierapy" (G.U. Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003);
- il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7; "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" (G.U.R.S. 16 aprile 2007, n. 15);

- il Decreto Assessoriale n. 1335 del 22 agosto 2013; "Disposizioni per la semplificazione amministrativa intema distrutture veterinarie e di prevenzione del randagismo" (G.U.R.S. parte I n. 45 del 04/10/2013);
- l'accordo del 24/01/2013; "Accordo, ai sensi dell'Art.9, comma 2,lettera c),del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28agosto 1997,n.281,, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione " (GU n.63 del 15-3-2013);
- il Decreto Assessoriale del 30/12/2013 n. 02504/13 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane del 24 gennaio 2013 in materia di "Identificazione e registrazione degli animali da affezione";
- le Linee Guida del 29/05/2014 "Linea Guida relative alla movimentazione e registrazione
 nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le
 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in
 materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione ",
- il D.A. n. 2164 del 3/11/2017; "Nuove disposizioni in materia di custodia registrazione in anagrafe e movintentazione dei cani e dei gatti" (G.U.R.S. n. 51 del 24-11-2017); nel quale viene disposto:
- che la detenzione a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire acquisito un nulla osta, da parte del servizio medico veterinario della ASP, in seguito a verifica dei requisiti;
- che non possono essere detenuti cani randagi in strutture diverse da quelle autorizzate a norma della legge 15/2000;
- che tutte le strutture che non hanno acquisito il nulla osta devono essere considerate abusive e devono essere sottoposte ad ordinanza sindacale di sgombero;
- che in caso di mancato sgombero entro il termine stabilito, i comuni anticipando le spese procedono in forma coatta i trasferimento dei cani;
- che i cani detenuti in numero superiore a dieci in concentramenti canini, fatta eccezione per gli allevamenti
 professionali e commerciali, per i cacciatori e per le imprese zootecniche, devono essere sterilizzati spese del
 proprietario o del detentore;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di sterilizzazione da parte dei proprietari o dei detentori comporta la
 adozione di una ordinanza sindacale recante fui l'altro l'obbligo di provvedere entro un termine
 stabilito, trascorso il quale i cani saranno prelevati a cura dei comuni e sterilizzati dal servizio medico
 veterinario negli ambulatori pubblici o nei rifugi sanitari pubblici con costi a carico del proprietario;

Vista la nota dell'ASP di Ragusa — Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. n.662 del 21/02/2018 a firma del dott. Gaetano Gintoli, quale referente Igiene Urbana e Randagismo, acquisita agli atti di questo Comune in data

22/02/2018 prot. n.870/EC, con la quale si segnala la situazione di illegalità edi pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza, in c.da Salmè del comune di Vittoria, di un canile abusivo ospitante n. 81 cani, costruito su suolo di proprietà dello stesso Comune di Vittoria, a suo tempo concesso in comodato d'uso cani, costruito su suolo di proprietà dello stesso Comune di Vittoria, a suo tempo concesso in comodato d'uso all' "Associazione Frida Parco Canile Onlus", a tutt'oggi gestito dall'Associazione Frida, in persona del legale all' "Associazione Frida Parco Canile Onlus", a tutt'oggi gestito dall'Associazione Frida, in como n. 43; rappresentante, sig.ra Nicosia Teresa Maria, nata il 25/02/1948 a Vittoria ed ivi residente in via Como n. 43;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, alla sig.ra Nicosia Teresa Maria, nata a Vittoria il 25/02/1948, e residente a Vittoria in via Como n. 43, in qualità, di detentrice dei cani ricoverati nella struttura di contrada Salmè adibita abusivamente a canile:

- 1. di non introdurre cani nel canile abusivo di c.da Salmè;
- di provvedere, a proprie spese, al trasferimento in altri siti autorizzati di tutti i cani, presenti all'interno della struttura, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi — trascorso tale termine questo comune provvederà in forma coatta al trasferimento ed al ricovero di cani in strutture autorizzata addebitando le spese sostenute alla detentrice degli animali;
- 3. di provvedere alla immediata messa in sicurezza del sito, con adeguata recinzione;
- 4. di provvedere a proprie spese alla sterilizzazione dei cani detenuti nel canile abusivo;
- di trasmettere con frequenza settimanale a questo comune e al Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa l'elenco dei cani sottoposti a sterilizzazione;
- 6. di completare la sterilizzazione di tutti i cani detenuti nel canile abusivo entro il termine di 30 gg dalla data di notifica della presente; trascorso il termine anzidetto questo comune procederà in maniera coatta al trasferimento dei cani negli ambulatori pubblici e alla sterilizzazione degli stessi a cura del servizio veterinario dell'Asp di Ragusa con costi a carico della detentrice dei cani.

AVVERTE

che l'inottemperanza alle superiori disposizioni comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, nonchè l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle leggi in materia;

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1991 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni e che, in ogni caso, il ricorso non sospende i termini come sopra assegnati,

DISPONE

la notifica della presente alla sopra generalizzata Nicosia Teresa Maria nata a Vittoria il 25/02/1948 ed ivi residente in via Como n°43, e l'invio in copia completa di relata di notifica all'ASP di Ragusa – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – via San Giovanni Bosco n.6 – 97100 Ragusa.



IL SINDACO
vanni Moscato

	Y .
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n	
sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.	
SI CERTIFICA	
Che copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dal	alregistrata al
n. Reg. pubblicazioni	
Vittoria, lì	
	Si dispone la Pubblicazione
Il Messo	Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.	
SI CERTIFICA	
Che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio	_
dal registrata al n.	Reg. pubblicazioni e che
sono/non sono pervenuti reclami.	
Dalla Residenza Municipale, lì	
Dana Residenza Municipare, ii	
IL MESSO COMUNALE	•
	IL SEGRETARIO
GENERALE	

i